

**DETERMINAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE PARTITE FISICHE ED
ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE TARDIVE RELATIVE AL
PROCEDIMENTO DI CONGUAGLIO ANNUALE PER L'ENERGIA ELETTRICA
IMMESSA E PRELEVATA NEL CORSO DELL'ANNO 2005**

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 e all'articolo 1 dell'Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrate e modificate, nonché le seguenti definizioni:
- **Rettifica tardiva** è la rettifica di un dato di misura di energia elettrica relativo all'anno 2005, rilevante ai fini della procedura di conguaglio annuale e non già oggetto di fatturazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento precedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
 - **Utente del dispacciamento interessato** è l'utente del dispacciamento titolare di un punto di dispacciamento in immissione o prelievo cui si riferisce una rettifica tardiva.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità di determinazione e l'attribuzione delle partite di energia elettrica e le relative partite economiche insorgenti da eventuali rettifiche tardive relative al conguaglio annuale per l'energia elettrica immessa e prelevata nel corso dell'anno 2005 dagli utenti del dispacciamento.

Articolo 3

Rettifica tardiva di una misurazione oraria

- 3.1 In seguito all'individuazione di una rettifica tardiva relativa a un dato di misura di un punto di immissione o prelievo trattato orario, Terna procede alla determinazione del valore corretto dell'energia immessa o prelevata dall'utente di dispacciamento interessato.
- 3.2 Terna determina, per il solo utente di dispacciamento interessato, il saldo dei corrispettivi di dispacciamento utilizzando i valori dei corrispettivi di dispacciamento determinati per l'ultima fatturazione precedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e l'energia elettrica corrispondente alla rettifica di cui al comma 3.1, determinata come differenza tra l'energia

elettrica già oggetto di precedente fatturazione e quella risultante dalla medesima rettifica.

- 3.3 Nel caso in cui il saldo dei corrispettivi di dispacciamento determinato ai sensi del comma 3.2 risulti negativo, l'utente del dispacciamento interessato paga un corrispettivo pari al prodotto tra il 90% di detto saldo e un coefficiente determinato dalla formula seguente:

$$k_1 = (0,95)^{\frac{n}{12}}$$

Dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- 3.4 Nel caso in cui il saldo dei corrispettivi di dispacciamento determinato ai sensi del comma 3.2 risulti positivo, l'utente del dispacciamento interessato riceve un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo aumentato del 3% e un coefficiente posto pari alla formula seguente:

$$k_2 = 1 + 0,03 \times \frac{n}{12}$$

Dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 4

Rettifica tardiva del prelievo di un punto non trattato orario

- 4.1 In seguito all'individuazione di una rettifica tardiva relativa al prelievo effettivo di un punto non trattato orario, Terna procede alla determinazione del valore corretto dell'energia complessivamente prelevata, di cui al comma 6.1 della deliberazione n. 118/03, dall'utente del dispacciamento interessato nell'anno 2005.
- 4.2 Terna determina, per il solo utente del dispacciamento interessato, il saldo energia elettrica 2005 utilizzando il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nell'anno solare 2005, così come determinato per l'ultima fatturazione precedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e l'energia elettrica corrispondente alla rettifica di cui al comma 4.1, determinata come differenza tra l'energia elettrica già oggetto di precedente fatturazione e quella risultante dalla medesima rettifica.
- 4.3 Nel caso in cui il saldo energia elettrica determinato ai sensi del comma 4.2 risulti negativo, l'utente del dispacciamento interessato paga un corrispettivo pari al prodotto tra il 90% di detto saldo e un coefficiente determinato dalla formula seguente:

$$k_1 = (0,95)^{\frac{n}{12}}$$

Dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

- 4.4 Nel caso in cui il saldo dei corrispettivi di dispacciamento determinato ai sensi del comma 4.2 risulti positivo, l'utente del dispacciamento interessato riceve un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo aumentato del 3% e un coefficiente posto pari a:

$$k_2 = 1 + 0,03 \times \frac{n}{12}$$

Dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 5

Altre tipologie di rettifica tardiva

- 5.1 Le rettifiche tardive che non sono direttamente riferibili all'energia elettrica immessa e prelevata da punti di dispacciamento in immissione o prelievo nella titolarità di un utente del dispacciamento vengono registrate da Terna senza determinare alcuna modificazione dei corrispettivi di dispacciamento e del valore dei prelievi residui di area determinati per l'ultima fatturazione precedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 6

Obblighi informativi

- 6.1 Entro la fine di ciascun mese a partire da giugno 2008 Terna invia all'Autorità un'informativa riguardante tutte le rettifiche tardive e le relative partite economiche determinate ai sensi del presente provvedimento.
- 6.2 L'informativa di cui al comma 6.1 comprende una analisi dell'impatto di ciascuna rettifica tardiva individuata sulla quantificazione delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi.